



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

STATUTO CAMERA ARBITRALE “COSTANTINO MORTATI”

***Approvato con Deliberazione di Consiglio Arbitrale n. 1 del 11.03.2013
modificato con Deliberazione di Giunta Arbitrale n. 17 del 16.10.2014,
con Deliberazione di Giunta Camerale n. 66 del 04.07.2017 con
Deliberazione di Giunta Camerale n. 6 del 28.01.2021 con
Deliberazione di Giunta Camerale n. 78 del 29.11.2021 e con
Deliberazione di Giunta Camerale n. 65 del 23.10.2023
Deliberazione di Giunta Camerale n. 28 del 27.05.2025
Deliberazione di Giunta Camerale n. 58 del 27.10.2025***

CAPO I

COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1 – Sede e competenza

È costituita, ai sensi della norma di cui all'art. 2 lettera g) della Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modificazioni ed integrazioni in Cosenza, alla via Calabria n. 33, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Camera Arbitrale "Costantino Mortati".

La nuova Camera Arbitrale subentra nella disciolta Camera Arbitrale "Costantino Mortati" istituita con delibera di Giunta Camerale n. 138 del 24.09.2001 e successivamente ricostituita con Delibera di Consiglio Camerale n. 5 del 05.05.2009 e Delibera n.1 del 11.3.2013.

La Camera Arbitrale opera in tutto il territorio nazionale ed è competente in materia di arbitrati nazionali ed internazionali. Le parti sono libere di avviare procedure ed aderire alle stesse anche se non residenti o se non hanno sede nell'ambito della competenza territoriale della Camera di Commercio di Cosenza. In presenza di accordi e/o convenzioni stipulati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza con organismi arbitrali già esistenti, ordini professionali ed associazioni di categoria - appositamente pubblicati sul sito camerale - potranno essere previste limitazioni della reciproca competenza.

Sono fatte salve le procedure già regolamentate per legge ovvero le procedure in cui la competenza territoriale non possa essere derogata per scelta delle parti o loro particolari caratteristiche.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI

Art. 2 – Scopi

La Camera Arbitrale, curando l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività, nel rispetto dei principi fondamentali relativi al soddisfacimento dell'interesse pubblico, ha per scopi:

- a) lo sviluppo, la diffusione e la formazione della cultura arbitrale e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nei loro aspetti teorici e tecnici, promuovendo, a tal fine, tutte le opportune iniziative;
- b) promuovere, in particolare, l'uso dell'arbitrato, interno e internazionale, quale mezzo preferenziale per la soluzione delle controversie;
- c) organizzare ed amministrare procedimenti di arbitrato nazionale ed internazionale e, comunque, di risoluzione alternativa delle controversie;
- d) collaborare, sul piano nazionale ed internazionale, con organismi arbitrali già esistenti e con ogni altra organizzazione pubblica o privata per il conseguimento degli scopi di cui sopra;
- e) collaborare con gli ordini professionali, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori territorialmente competenti per il conseguimento degli scopi di cui sopra;
- f) stipulare accordi e/o convenzioni con organismi arbitrali già esistenti, ordini professionali ed associazioni di categoria per la gestione congiunta delle attività e la formazione di albi ed elenchi unificati.

Art. 3 – Finanziamenti

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lettera g) e dall'art. 2 bis della Legge 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per il perseguimento degli scopi istituzionali, la Camera di Commercio assicura i mezzi finanziari della Camera Arbitrale, garantisce la disponibilità dei locali e dei relativi supporti tecnici.

Altre forme di finanziamento sono rappresentate da:

- a) entrate autonome costituite da proventi eventualmente derivanti dai servizi arbitrali prestati;
- b) eventuali contributi straordinari della CCIAA di Cosenza;
- c) eventuali convenzioni con Ordini Professionali, Associazioni di categoria, altri enti o istituzioni in materia di arbitrato.

In ogni caso, i finanziamenti a carico della CCIAA intervengono sulla base di programmi ed attività regolarmente inserite nel programma annuale proposto dal Comitato esecutivo ed approvato dalla Giunta camerale.

CAPO III ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 4 – Organi

Sono organi della Camera Arbitrale "Costantino Mortati":

- a) il Presidente
- a) il Comitato Esecutivo

Art. 5 – Presidente

La carica di Presidente della Camera Arbitrale è ricoperta di diritto dal Presidente pro-tempore della Camera di Commercio. A questi è conferita la rappresentanza legale e processuale della Camera Arbitrale.

In caso di commissariamento della Camera, le funzioni di Presidente sono svolte dal Commissario, ai sensi di legge.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, con riserva di sottoporli a ratifica nella prima seduta utile.

Il Presidente non può svolgere funzioni arbitrali all'interno della Camera Arbitrale.

Art. 6 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo viene nominato dalla Giunta Camerale ed è composto da:

- un magistrato, con funzioni di Presidente, designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

- un componente, coincidente con il Segretario Generale o suo delegato;
- un rappresentante dei liberi Professionisti scelto dalla Giunta Camerale, su indicazione del rappresentante dei liberi professionisti eletto in Consiglio Camerale;

Il Comitato Esecutivo dura in carica due anni ed è rinnovabile.

Il Comitato è convocato dal Presidente dello stesso o su richiesta scritta del Presidente della Camera di Commercio in qualità di Presidente della Camera Arbitrale. La convocazione avviene mediante avviso, spedito a tutti i componenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è presieduto dal rappresentante dei liberi professionisti.

Per la regolare costituzione delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

I componenti del Comitato esecutivo non possono essere nominati arbitri, arbitratori, periti o conciliatori nei procedimenti instaurati dinanzi alla Camera Arbitrale della CCIAA di Cosenza, né dinanzi ad organismi arbitrali convenzionati o istituiti da soggetti convenzionati.

Ai componenti del Comitato esecutivo non compete alcun compenso; all'esperto esterno con funzioni di Presidente compete un compenso a carico della CCIAA, pari all'importo riconosciuto all'OIV dell'Ente.

Nelle materie previste nelle convenzioni stipulate con Ordini Professionali, Enti o Associazioni, è possibile tenere speciali riunioni allargate del Comitato esecutivo, appositamente convocate, con la partecipazione, con diritto di voto, di altri soggetti appositamente convocati ed individuati in ragione delle loro competenze e del ruolo rivestito in seno ai suddetti Ordini, Enti ed Associazioni.

Art. 7 – Poteri e funzioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo svolge le seguenti funzioni:

- realizza tutte le attività previste nel programma annuale di attività della Camera Arbitrale proposto dal Comitato esecutivo, sentito il Dirigente competente per materia e approvato dalla Giunta Camerale;
- propone modifiche dello Statuto della camera arbitrale all'Ente camerale ed esprime parere non vincolante su quelle proposte dall'Ente stesso;
- propone il Regolamento nonché le relative modifiche;
- delibera in ordine alla gestione delle attività di amministrazione della Camera Arbitrale;
- determina le tariffe degli arbitri ed i diritti amministrativi;
- formula proposte ed esprime pareri in ordine alla organizzazione e gestione dei servizi connessi allo svolgimento delle procedure di arbitrato;

- provvede a formare ed a tenere l'Albo degli Arbitri, nonché a formulare proposte in merito all'aggiornamento professionale degli Arbitri iscritti;
- vigila sul corretto funzionamento della Camera Arbitrale con compiti di natura disciplinare;
- esprime il proprio parere preventivo sulle clausole compromissorie e sui compromessi tipo;
- nomina gli arbitri, gli arbitratori, i conciliatori e i periti scegliendo tra gli iscritti all'Albo degli Arbitri;
- determina e liquida le spese amministrative;
- revoca gli arbitri nominati, in caso di gravi e specifiche violazioni delle norme deontologiche e regolamentari;
- adotta i provvedimenti sulla competenza e sulla connessione nella fase anteriore alla costituzione dell'organo arbitrale;
- sostituisce gli arbitri dei procedimenti arbitrali nazionali e internazionali;
- esprime pareri sulle proposte di convenzioni con altri enti o istituzioni in materia arbitrale, provvedendo alla loro ratifica;
- approva le convenzioni con i terzi necessarie per l'attuazione degli scopi della Camera Arbitrale;
- costituisce comitati di studio e stipula accordi di collaborazione, anche a livello di struttura organizzativa, con professionisti esterni e altre organizzazioni arbitrali italiane o estere;
- delibera in ordine all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività dell'Ente di Formazione camerale iscritto al n. 451 dell'elenco degli elenchi di formazione a svolgere l'attività di formazione dei mediatori tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 17 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180;
- vigila, infine, sul regolare svolgimento degli arbitrati nazionali e internazionali, sull'applicazione del Regolamento ed esercita tutte le funzioni previste dal Regolamento arbitrale, precedentemente attribuite al Consiglio ed alla Giunta Arbitrale.

Art. 8 – Segretario della Camera Arbitrale

Il Segretario della Camera Arbitrale è nominato dalla Giunta camerale tra i dipendenti competenti in materia di giustizia alternativa, sulla base delle indicazioni del Segretario Generale.

Il Segretario:

- attua le decisioni degli organi della Camera Arbitrale;
- partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo redigendone i verbali;
- sottopone al parere preventivo del Comitato esecutivo le clausole compromissorie;
- programma, organizza e coordina la segreteria della Camera Arbitrale;
- è responsabile del funzionamento della Segreteria;
- cura i rapporti di collaborazione con l'Unioncamere, le altre Camere Arbitrali e con ogni altra istituzione firmataria di apposite convenzioni con la Camera Arbitrale "Costantino Mortati";
- svolge, altresì, ogni altro compito previsto dal Regolamento.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario saranno svolte dal Vicesegretario, scelto tra i dipendenti della Camera di Commercio, in possesso di specifiche conoscenze in materie di strumenti alternativi di giustizia e nominato con le stesse modalità previste per il Segretario.

La Camera arbitrale si avvale dei competenti Uffici camerali per le attività di segreteria.

Art. 9 – Riservatezza

I lavori della Camera Arbitrale hanno carattere confidenziale e tale carattere deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo.

I documenti sottoposti al Comitato Esecutivo o da questa redatti nel corso dei procedimenti ai quali sovrintende, sono comunicati esclusivamente ai propri membri.

Il Comitato Esecutivo, tuttavia, può autorizzare ricercatori, che svolgano lavori di carattere scientifico sull'arbitrato interno o internazionale o sul diritto commerciale internazionale, a prendere conoscenza di taluni documenti d'interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti prodotti dalle parti nel corso dei procedimenti arbitrali.

La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte di chi ne beneficia, di rispettare il carattere confidenziale dei documenti, messi a disposizione, e di astenersi dal pubblicare qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Comitato Esecutivo.

CAPO IV

ALBO UNICO DEGLI ARBITRI ED ELENCO DEGLI ARBITRATORI E DEI PERITI

Art. 10 - Albo unico degli Arbitri ed Elenco degli arbitratori e dei periti

L'Albo degli arbitri – dal quale saranno scelti gli arbitri unici, i componenti del Collegio Arbitrale, nonché i Presidenti del Collegio – e l'elenco degli arbitratori e dei periti sono composti dalle persone ammesse a farne parte dal Comitato Esecutivo o, secondo le forme previste dalle convenzioni stipulate, sulla base dei criteri preventivamente fissati nel Regolamento della Camera Arbitrale.

Ogni precedente disposizione in materia di costituzione e tenuta dell'Albo degli Arbitri nonché dell'elenco degli arbitratori e dei periti abrogata.

Art. 10bis – Requisiti di permanenza

Ai fini della permanenza nell'Albo degli Arbitri, nell'elenco degli Arbitratori e dei Periti, gli iscritti dovranno assolvere all'obbligo di formazione ed aggiornamento professionale, dando prova di proficua frequenza dei relativi corsi, come individuati dall'art. 19 del Regolamento della Camera Arbitrate "Costantino Mortati".

Il Comitato Esecutivo si riserva il diritto di procedere a verifica ogni due anni e ad escludere quanti non abbiano adempiuto correttamente all'obbligo di formazione ed aggiornamento.

Art. 11 – Esclusione dall'Albo

Il Comitato Esecutivo può escludere dall'Albo l'arbitro, l'arbitratore o il perito che non abbia osservato il Regolamento, che non si sia attenuto alle disposizioni della Giunta Camerale o del Comitato Esecutivo

ovvero sia stato richiamato o sostituito dal Comitato esecutivo, o per altro caso previsto dallo Statuto e dagli atti regolamentari della camera arbitrale.

CAPO V

REGOLAMENTO

Art. 12 – Regolamento di procedura

I procedimenti di arbitrato, di arbitraggio e di perizia contrattuale nonché la tenuta dell'Albo degli Arbitri e dell'Elenco degli Arbitratori e dei Periti sono disciplinati dal Regolamento di procedura approvato dalla Giunta camerale su proposta del Comitato esecutivo.

Il Regolamento è approvato dalla Giunta camerale su proposta del Comitato esecutivo e sentiti i rappresentanti degli Ordini Professionali, Associazioni di categoria, Istituzioni o Enti con i quali è stata stipulata apposita convenzione.

Art. 13 – Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.